

## ACCORDI STATO REGIONI FORMAZIONE

### Osservazioni presentate da CIIP all'audizione presso il Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro

Con l'ultimo Accordo Stato Regioni del 7 luglio alcune incongruenze presenti nei precedenti Accordi sono state sanate ma per molti altri aspetti permangono incoerenze tra i diversi Accordi e, in alcuni casi, il nuovo Accordo ha introdotto nuove difficoltà interpretative.

CIIP ha predisposto una bozza di documento per fornire indicazioni applicative alle Associazioni afferente ma proprio in questa fase è emersa la necessità di un confronto con gli estensori degli Accordi al fine di illustrare le difficoltà e le incongruenze applicative.

In data 12 aprile 2017, CIIP è stata invitata ad una audizione con il Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro presso la sede della Regione Lombardia. All'audizione erano presenti il Coordinatore del Gruppo Interregionale, dott.ssa Nicoletta Cornaggia, e diversi rappresentanti regionali, presenti direttamente o collegati in videoconferenza (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Provincia di Trento, Umbria, Veneto).

Erano presenti, altresì, anche i componenti del Gruppo formazione del Coordinamento Tecnico Interregionale.

Per CIIP hanno partecipato all'audizione i referenti per la formazione Norberto Canciani e Arnaldo Zaffanella.

Nel corso dell'audizione è stata, innanzitutto, espressa la necessità di un **TESTO UNICO** della **FORMAZIONE** che in un unico provvedimento legislativo unifichi tutti gli Accordi Stato Regioni attualmente vigenti.

A tale proposito si sono evidenziate alcune palesi incongruenze quali, ad esempio, i diversi elenchi di soggetti formatori, oppure le diverse modalità di rilascio degli attestati e di conservazione del fascicolo formativo. Con riferimento alla formazione di RSPP/ASPP (Accordo 7 luglio 2016) e alla formazione di Datori di Lavoro RSPP (Accordo 21 dicembre 2011) è stato messo in evidenza come, proprio su questi aspetti, i due Accordi non siano armonizzati.

Per quanto attiene ai possibili contenuti di questo **nuovo testo unico** e, comunque, in caso di interventi correttivi sugli Accordi attualmente vigenti, sono state presentate le osservazioni specifiche di seguito sinteticamente riportate.

- **ELENCO SOGGETTI FORMATORI UNICO**

Attualmente gli elenchi sono differenziati nei diversi Accordi. Appare indispensabile uniformare gli elenchi dei soggetti formatori che possono svolgere la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si segnala che nell'accordo per la formazione dei lavoratori non sono riportati i soggetti formatori ma è solamente indicato che può anche essere il datore di lavoro. Attualmente la formazione dei lavoratori può essere svolta da un soggetto organizzatore non accreditato senza alcuna garanzia del rispetto delle metodologie indicate nell'Accordo.



Consulta Interassociativa  
Italiana per la Prevenzione

- **SOGGETTI ACCREDITATI**

Attualmente per la formazione di RSPP/ASPP anche le strutture esterne che operano per conto dei soggetti legittimati (di diretta ed esclusiva emanazione) devono essere accreditati dal sistema regionale.

La impossibilità di operare al di fuori della Regione di accreditamento per tutti i soggetti accreditati ha creato le distorsioni e le palesi violazioni note.

Inoltre, questa limitazione presenta incongruenze e ulteriori difficoltà interpretative quali:

- Gli attestati rilasciati sono validi in tutta Italia mentre non è possibile erogare formazione al di fuori della Regione
- Non è chiarito se un soggetto accreditato può svolgere formazione e-learning anche a discenti al di fuori della Regione di accreditamento
- Anche nel caso dei corsi WEBINAR, considerati come corsi in aula in quanto si svolgono in modo sincrono, non è chiarito se il soggetto formatore accreditato in una Regione può collegarsi direttamente con discenti che sono in altre Regioni
- L'accREDITAMENTO regionale, così come è concepito, tiene essenzialmente conto della disponibilità di strutture adeguate. Non è coerente con la necessità di una formazione efficace in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel caso poi di soggetti accreditati per la formazione e-learning, il sistema di accREDITAMENTO regionale è assolutamente inadeguato in quanto, per questa tipologia di formazione, i requisiti strutturali non appaiono indispensabili (dotazione di aule, servizi igienici per portatori di handicap, ecc.)

- **SOGGETTI "LEGITTIMATI"**

Considerato quanto accaduto, e quanto tuttora accade, appare più che necessario un controllo sui soggetti cosiddetti "legittimati".

Infatti, si è constatato che molti di questi soggetti non hanno alcuna competenza sia in materia di formazione che in materia di salute e sicurezza sul lavoro ma si avvalgono (o autorizzano per proprio conto) di soggetti formatori che non dispongono di accREDITAMENTO o di qualche altra forma abilitante (ad esempio certificazioni ISO 29990 per la formazione).

Pur in presenza dell'obbligo di "diretta ed esclusiva emanazione", negli anni si è constatato come questa limitazione sia stata diffusamente aggirata. Tuttora vengono utilizzati accordi e forme di collaborazione particolari proprio al fine di superare anche l'obbligo introdotto di accREDITAMENTO per i soggetti che operano per conto degli enti legittimati.

- **PREVISIONE DI UNA FORMA DI ACCREDITAMENTO UNICA NAZIONALE** specifica per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si ritiene che il sistema di accREDITAMENTO per questa tipologia di formazione debba considerare aspetti diversi da quelli previsti ora e che possa essere realizzato senza il coinvolgimento diretto dei Settori Formazione Regionali (eventualmente eliminando il riferimento alla formazione "abilitante")

Si segnala a tale proposito che l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 prevede nel punto 2 che ***"Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 81/08"***.



*Consulta Interassociativa  
Italiana per la Prevenzione*

In sede di Conferenza Stato Regioni potrebbe essere utilizzata questa possibilità per introdurre una NUOVA FORMA DI ACCREDITAMENTO NAZIONALE PER STRUTTURE FORMATIVE CHE PRESENTANO REQUISITI DI ELEVATA PROFESSIONALITA' E CHE OPERANO A LIVELLO NAZIONALE.

- **PROCEDURE DI COMUNICAZIONE REGIONI/ASL**

È indispensabile che tali procedure siano unificate eventualmente organizzando un sistema di comunicazione e di registrazione on-line unico per tutte le Regioni

- **CREDITI PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/SEMINARI**

La possibilità di rilasciare crediti per convegni/seminari è assolutamente incoerente con le affermazioni del punto 9 (aggiornamento come formazione continua – long life learning) e con i contenuti dell'allegato IV (indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi). Si chiede di rivedere questa opportunità.

Nel corso dell'incontro i rappresentanti CIIP si sono proposti come supporto tecnico anche per evidenziare altre incongruenze ed è stata fornita la disponibilità a collaborare, proprio in virtù delle esperienze acquisite dalle Associazioni aderenti a CIIP che si occupano di formazione, durante l'applicazione dei diversi Accordi Stato Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti.